

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Piano antisismico nazionale).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più decreti legislativi, il «Piano antisismico nazionale» secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della classificazione sismica del territorio nazionale mediante applicazione del metodo probabilistico e del metodo neodeterministico;

b) censimento e individuazione delle opere necessarie all'adeguamento antisismico secondo le linee individuate all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 e censimento e individuazione delle opere necessarie all'adeguamento antisismico degli edifici di interesse strategico elencati dal Piano nonché delle infrastrutture essenziali alla protezione civile nel corso di eventi sismici;

c) valutazione della resistenza sismica del patrimonio residenziale pubblico e privato;

d) valutazione della resistenza sismica degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR);

e) aggiornamento delle norme tecniche obbligatorie per le nuove costruzioni civili e per l'adeguamento delle costruzioni esistenti; aggiornamento delle norme tecniche obbligatorie per la progettazione degli impianti industriali RIR di nuova costruzione e per l'adeguamento sismico di quelli esistenti;

f) definizione di norme tecniche obbligatorie e di indirizzo generale, per incrementare la qualità e la resistenza al sisma del patrimonio residenziale, produttivo e infrastrutturale, prevedendo periodiche revisioni del patrimonio atte alla verifica della resistenza sismica e alla individuazione dei necessari interventi di adeguamento;

g) introduzioni di misure di compensazione per il “fermo fabbrica” per il periodo necessario all'adeguamento del patrimonio produttivo e di una moratoria per gli oneri fiscali e creditizi in scadenza nel periodo di adeguamento antisismico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Art. 2

(Conferenza Nazionale della Sismica).

1. Ai fini della redazione del Piano antisismico nazionale il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca una Conferenza nazionale della sismica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Disposizioni attuative).

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'art.1 comma 1 sono trasmessi al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri, vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.